

Libertà d'Informazione"), così come attuata dal ramo esecutivo del Governo Federale, si è dimostrata inadeguata a garantire la tempestiva divulgazione al pubblico delle registrazioni governative sui fenomeni anomali non identificati soggetti all'obbligo di declassificazione.

(6) Si rende necessaria una specifica legislazione per ripristinare un'adeguata supervisione sui registri dei fenomeni anomali non identificati da parte dei funzionari eletti sia del ramo esecutivo che di quello legislativo del Governo Federale, che al momento della promulgazione della presente legge è carente.

(7) Si rende necessaria una specifica legislazione per consentire l'accesso completo e tempestivo a tutte le conoscenze acquisite dal Governo Federale sui fenomeni anomali non identificati, per favorire una ricerca scientifica e tecnologica aperta e comprensiva, essenziale per evitare o attenuare potenziali sorprese tecnologiche, a beneficio di urgenti problemi di sicurezza nazionale e di interesse pubblico.

(b) SCOPI.--Scopi della presente divisione sono i seguenti--

(1) creare la Collezione dei Registri dei Fenomeni Anomali Non Identificati presso l'Amministrazione Nazionale degli Archivi e dei Registri; e

(2) richiedere la rapida trasmissione pubblica all'Archivista di Stato e la divulgazione al pubblico di tali registri.

SEZ. 03 DEFINIZIONI.

Nella presente divisione:

(1) ARCHIVISTA.--Il termine "Archivista" indica l'Archivista di Stato degli Stati Uniti.

(2) OSSERVATORE RAVVICINATO.--Il termine "Osservatore ravvicinato" indica chiunque si sia trovato in stretta prossimità di fenomeni anomali non identificati o intelligenze non umane.

(3) COLLEZIONE.--Il termine "Collezione" indica la Collezione delle Registrazioni di Fenomeni Anomali Non Identificati creata in base alle disposizioni di cui alla sezione 04.

(4) PIANO PER LA CAMPAGNA DI DIVULGAZIONE CONTROLLATA.--Il termine "Piano per la Campagna di Divulgazione Controllata" indica il piano previsto dalla sezione 09(c)(3).

(5) AUTORITÀ IN CONTROLLO.--Il termine "Autorità in controllo" indica qualsiasi dipartimento, ufficio, agenzia, comitato, commissione, società commerciale, istituzione accademica del Governo Federale, dei governi statali o di amministrazioni locali, nonché di entità del settore privato in possesso fisico di tecnologie di origine sconosciuta oppure di prove biologiche di intelligenze non umane.

(6) DIRETTORE.--Il termine "Direttore" indica il direttore dell'Ufficio per l'Etica del Governo.

(7) AGENZIA ESECUTIVA.--Il termine "Agenzia esecutiva" indica una Agenzia esecutiva, come definita nella sottosezione 552(f) del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti.

(8) UFFICIO GOVERNATIVO.--Il termine "Ufficio governativo" indica, senza eccezioni, qualsiasi dipartimento, ufficio, agenzia, comitato o commissione del Governo Federale e qualsiasi ufficio o agenzia indipendente che sia in possesso oppure controlli, anche tramite contratti o altre forme di accordo, registri di fenomeni anomali non identificati.

(9) AUSILIO ALL'IDENTIFICAZIONE.--Il termine "Ausilio all'identificazione" indica la descrizione scritta preparata per ciascuna registrazione, come richiesto nella sezione 04.

(10) LEADERSHIP DEL CONGRESSO.--Il termine "leadership del Congresso" indica--

(A) il leader di maggioranza del Senato;

(B) il leader di minoranza del Senato;

(C) il Portavoce della Camera dei Rappresentanti; e

(B) il leader di minoranza della Camera dei Rappresentanti.

(11) PROGRAMMA LEGACY.--Il termine "programma Legacy" indica qualsiasi attività dei governi federale, statali e locali, dell'industria commerciale, del mondo accademico e del settore privato per raccogliere, sfruttare o decodificare tecnologie di origine sconosciuta o esaminare prove

biologiche di intelligenze non umane, viventi o decedute, precedente alla data di promulgazione della presente Legge.

(12) ARCHIVI NAZIONALI.--Il termine "archivi nazionali" indica l'Amministrazione Nazionale degli Archivi e dei Registri e tutti i suoi componenti, ivi compresi i depositi archivistici presidenziali istituiti ai sensi della sezione 2112 del titolo 44 del Codice degli Stati Uniti.

(13) INTELLIGENZA NON UMANA.--Il termine "intelligenza non umana" indica qualsiasi forma di vita senziente non umana, indipendentemente dalla sua natura od origine primaria, che possa essere ritenuta responsabile di fenomeni anomali non identificati o di cui il Governo Federale sia venuto a conoscenza.

(14) ENTE ORIGINATORE.--Il termine "ente originatore" indica l'Agenzia Esecutiva, la commissione del Governo Federale, la commissione del Congresso o altro ente del Governo che ha creato una registrazione o particolari informazioni all'interno di essa.

(15) ATTRIBUZIONE PROSAICA.--Il termine "attribuzione prosaica" significa avente origine umana (sia estera che nazionale) e operante sulla base di principi scientifici e ingegneristici attuali, comprovati e generalmente compresi, a leggi della natura consolidate, e non attribuibile a intelligenze non umane.

(16) INTERESSE PUBBLICO.--Il termine "interesse pubblico" indica l'interesse stringente alla pronta divulgazione pubblica dei documenti sui fenomeni anomali non identificati a fini storici e governativi, allo scopo d'informare pienamente la popolazione degli Stati Uniti sulla storia della conoscenza e del coinvolgimento del Governo Federale sui fenomeni anomali non identificati.

(17) REGISTRAZIONE.--Il termine "registrazione" indica qualsiasi libro, saggio, rapporto, memorandum, direttiva, e-mail, testo o altra forma di comunicazione, mappa, fotografia, registrazione audio o video, materiale leggibile meccanicamente, informatizzato, digitalizzato o elettronico, compresi i dati dei sensori di intelligenza, di sorveglianza, di ricognizione e di acquisizione dei bersagli, indipendentemente dal supporto su cui sono conservati o da altro materiale documentario, a prescindere dalla sua forma fisica o dalle sue caratteristiche.

(18) COMMISSIONE DI REVISIONE.--Il termine "Commissione di revisione" indica la Commissione di Revisione dei Registri relativi ai Fenomeni Anomali Non Identificati istituita dalla sezione 07.

(19) TECNOLOGIE D'ORIGINE SCONOSCIUTA.--Il termine "tecnologie d'origine sconosciuta" indica qualsiasi materiale o meta-materiale, materiali espulsi, rottami derivanti da schianto, meccanismi, macchinari, attrezzature, assemblaggi interi o parziali di dispositivi, di modelli o di processi ingegneristici, veicoli aerospaziali danneggiati o interi, veicoli marini di superficie oppure sottomarini intatti o danneggiati, associati a fenomeni anomali non identificati o contenenti applicazioni scientifiche e tecnologiche carenti di attribuzione prosaica o non derivanti da sistemi noti di fabbricazione umana.

(20) OGGETTI TEMPORANEAMENTE NON ATTRIBUITI.--

(A) IN GENERALE.--Il termine "oggetti temporaneamente non attribuiti" indica la classe di oggetti che resistono temporaneamente all'attribuzione prosaica da parte dell'osservatore iniziale a causa di limitazioni ambientali oppure di sistema associate al processo di osservazione, e di cui tuttavia viene conclusivamente accertata l'origine umana o per cui viene comunque individuata una causa fisica conosciuta. Sebbene alcuni dei fenomeni anomali non identificati possano essere inizialmente interpretati come oggetti temporaneamente non attribuiti, essi non costituiscono oggetti temporaneamente non attribuiti e le due categorie si escludono a vicenda.

(B) INCLUSIONE.--Il termine "oggetti temporaneamente non attribuiti" comprende--

(i) fenomeni naturali di tipo celeste, meteorologico e sottomarino;

SA 2610. Il Sig. ROUNDS (per sé e per il Sig. SCHUMER) ha presentato un emendamento che intende proporre al disegno di legge S. 4638 autorizzante stanziamenti per l'anno fiscale 2025 per le attività militari del Dipartimento della Difesa, per le costruzioni militari e per le attività relative alla difesa del Dipartimento dell'Energia, per definire gli organici del personale militare per tale anno fiscale e per altri scopi; l'emendamento è stato messo in lista per ulteriore discussione; segue testo:

Nel punto appropriato inserire il seguente testo:

DIVISIONE --DIVULGAZIONE DEI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI

SEZ. 01 TITOLO BREVE.

La presente divisione può essere citata come "Legge sulla divulgazione dei fenomeni anomali non identificati del 2024" o "Legge sulla divulgazione UAP del 2024".

SEZ. 02 CONSTATAZIONI, DICHIARAZIONI E FINALITÀ.

(a) CONSTATAZIONI E FINALITÀ.--Il Congresso constata e dichiara quanto segue:

(1) Tutti i documenti del Governo Federale relativi a fenomeni anomali non identificati saranno conservati e centralizzati per scopi storici e per le esigenze del Governo Federale.

(2) Tutti i documenti del Governo Federale relativi a fenomeni anomali non identificati dovranno recare la presunzione di divulgazione immediata ed essere infine divulgati per consentire al pubblico di essere pienamente informato sulla conoscenza e sul coinvolgimento del Governo Federale in merito ai fenomeni anomali non identificati.

(3) Si rende necessaria una specifica legislazione al fine di creare un processo attuabile, indipendente e verificabile per la divulgazione pubblica di tali documenti.

(4) Si rende necessaria una specifica legislazione perché prove e testimonianze credibili fanno stato dell'esistenza di registrazioni di fenomeni anomali non identificati del Governo Federale non declassificate o sottoposte a revisione obbligatoria di declassificazione come stabilito nell'Ordine Esecutivo 13526 (50 U.S.C. 3161; relativo alle informazioni classificate sulla sicurezza nazionale) a causa, in parte, delle esenzioni previste dalla legge sull'energia atomica del 1954 (42 U.S.C. 2011 e seguenti), nonché di un'interpretazione troppo ampia del concetto di "informazioni nucleari estere transclassificate", anch'esse esenti da obbligo di declassificazione, che ne ha così impedito la divulgazione al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

(5) Si rende necessaria una specifica legislazione perché la sez. 552 del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti (comunemente denominata "Legge sulla

(ii) oggetti umani comuni trasportati dall'aria, disturbi vari e detriti marini;

(iii) piattaforme aerospaziali del Governo Federale, dei governi statali e delle amministrazioni locali, dell'industria commerciale, del mondo accademico e del settore privato;

(iv) veicoli di superficie e sottomarini del Governo Federale, dei governi statali e delle amministrazioni locali, dell'industria commerciale, del mondo accademico e del settore privato; e

(v) sistemi stranieri conosciuti.

(21) AGENZIA TERZA.--Il termine "agenzia terza" indica un'agenzia governativa che ha originato una registrazione di fenomeni anomali non identificati che si trova in possesso di un'altra agenzia governativa.

(22) FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI.--

(A) IN GENERALE.--Il termine "fenomeni anomali non identificati" indica qualsiasi oggetto operante o ritenuto in grado di operare nello spazio esterno, nell'atmosfera, sulle superfici oceaniche o nelle profondità marine, carente di attribuzione prosaica a causa di caratteristiche e prestazioni non riconosciute come ottenibili sulla base dei principi fisici comunemente accettati. Si distinguono dagli oggetti attribuiti e da quelli temporaneamente non attribuiti per una o più delle seguenti caratteristiche osservabili:

(i) Accelerazione istantanea senza apparente inerzia.

(ii) Velocità ipersonica senza firma termica e onda di shock sonico.

(iii) Capacità di viaggio transmediale (transizione dallo spazio alla terra e dall'aria al di sotto dell'acqua).

(iv) Portanza positiva contraria ai principi aerodinamici conosciuti.

(v) Controllo multispettrale di firma.

(vi) Effetti fisici o biologici invasivi sugli osservatori vicini e l'ambiente.

(B) INCLUSIONI.-- Il termine "fenomeni anomali non identificati" indica ciò che era precedentemente conosciuto come--

(i) dischi volanti;

(ii) piatti volanti;

(iii) fenomeni aerei non identificati;

(iv) oggetti volanti non identificati (UFO); e

(v) oggetti sommersi non identificati (USO).

(23) REGISTRAZIONE DI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI.--Il termine "registrazione di fenomeni anomali non identificati" indica una registrazione correlata con fenomeni anomali non identificati, tecnologie d'origine sconosciuta, o intelligenze non umane (e tutti i soggetti equivalenti con qualsiasi altro nome, con la specifica e unica esclusione degli oggetti temporaneamente non attribuiti) creata o resa disponibile per l'uso da, ottenuta da, o comunque entrata in possesso di--

(A) Ufficio Esecutivo del Presidente;

(B) Dipartimento della Difesa e suoi predecessori Dipartimento della Guerra e della Marina;

(C) Dipartimento dell'Esercito;

(D) Dipartimento della Marina;

(E) Dipartimento dell'Aeronautica, specificamente l'Ufficio per le Indagini Speciali della Aeronautica Militare;

(F) Dipartimento dell'Energia e i suoi predecessori il Progetto Manhattan, la Commissione per l'Energia Atomica e l'Amministrazione per la Ricerca e lo Sviluppo Energetico;

(G) Ufficio del Direttore Nazionale dell'Intelligence;

(H) Agenzia Centrale per l'Intelligence e il suo predecessore, l'Ufficio dei Servizi Strategici;

(I) Ufficio Nazionale per la Ricognizione;

(J) Agenzia d'Intelligence della Difesa;

(K) Agenzia Nazionale per la Sicurezza;

(L) Agenzia Nazionale per l'Intelligence Geospaziale;

(M) Amministrazione Nazionale per l'Aeronautica e lo Spazio;

(N) Ufficio Federale Investigazioni;

(O) Amministrazione Federale per l'Aviazione;

(P) Amministrazione Nazionale per l'Atmosfera e gli Oceani;

(Q) Biblioteca del Congresso;

(R) Amministrazione Nazionale per gli Archivi e i Registri;

(S) qualsiasi biblioteca Presidenziale;

(T) qualsiasi Agenzia Esecutiva;

(U) qualsiasi ufficio o agenzia indipendente;

(V) qualsiasi altro dipartimento, ufficio, agenzia, comitato o commissione del Governo Federale;

(W) qualsiasi dipartimento, ufficio, agenzia, comitato o commissione governativa statale o locale che abbia fornito supporto o assistenza, o svolto attività in relazione a un'indagine Federale su fenomeni anomali non identificati, tecnologie di origine sconosciuta o intelligenze non umane; e

(X) qualsiasi persona o entità del settore privato precedentemente o attualmente sotto contratto o altro accordo con il Governo Federale.

SEZ. _04. COLLEZIONE DELLE REGISTRAZIONI DI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE NAZIONALE DEGLI ARCHIVI E DEI REGISTRI.

(a) COSTITUZIONE.--

(1) IN GENERALE.--(A) Non oltre 60 giorni a far data dall'entrata in vigore della presente Legge, l'Archivista dovrà iniziare la costituzione di una Collezione delle registrazioni presso l'Archivio Nazionale che sarà conosciuta come "Collezione delle RegISTRAZIONI di Fenomeni Anomali Non Identificati".

(B) Nello svolgimento di quanto previsto alla lettera (A), l'Archivista deve garantire l'integrità fisica e la provenienza originale (o, se indeterminata, quella del primo proprietario storico) di tutti i registri della Collezione.

(C) La Collezione consisterà in una raccolta di copie di tutte le registrazioni governative, fornite dal governo oppure finanziate dal governo, relative a fenomeni anomali non identificati, tecnologie di origine sconosciuta e intelligenza non umana (o soggetti equivalenti con qualsiasi altro nome, con la specifica e unica esclusione degli oggetti temporaneamente non attribuiti), che saranno trasmessi agli Archivi Nazionali in conformità con la sezione 2107 del titolo 44 del Codice degli Stati Uniti.

(D) L'Archivista preparerà e pubblicherà una guida per soggetto e un indice della Collezione.

(2) CONTENUTO.--La Collezione conterrà il seguente materiale:

(A) Tutte le registrazioni relative a fenomeni anomali non identificati, indipendentemente dalla loro età o data di creazione--

(i) che sono stati trasmessi all'Archivio Nazionale o resi noti al pubblico in forma completa antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente Legge.

(ii) che devono essere trasmessi all'Archivio Nazionale; e

(iii) la cui divulgazione è rinviata ai sensi della presente legge.

(B) Un repertorio centrale comprendente gli ausili all'identificazione creati per ogni registrazione trasmessa all'Archivista ai sensi della sezione _05.

(C) Tutti i registri del Comitato di Revisione, come richiesto dalla presente Legge.

(b) DIVULGAZIONE DELLE REGISTRAZIONI.-- Tutte le registrazioni di fenomeni anomali non identificati trasmesse all'Archivio Nazionale per la divulgazione al pubblico dovranno--

(1) essere incluse nella Collezione; e

(2) essere rese disponibili al pubblico--

(A) per ispezione e copia presso gli Archivi entro 30 giorni dalla data di loro trasmissione all'Archivio Nazionale; e

(B) in formato digitale tramite il database online degli Archivi Nazionali entro un periodo di tempo ragionevole, non superiore ai 180 giorni.

(c) TARIFFE PER LA COPIA.--

(1) IN GENERALE.--L'Archivista dovrà--

(A) richiedere un compenso per la copia dei registri di fenomeni anomali non identificati; e

(B) concedere deroghe a tali compensi in base agli standard stabiliti dalla sezione 552(a)(4) del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti.

(2) AMMONTARE DEI COMPENSI.--L'importo del compenso richiesto dall'Archivista ai sensi del paragrafo (1)(A) per la copia di un documento sui

fenomeni anomali non identificati sarà l'importo che l'Archivista riterrà appropriato per coprire i costi sostenuti dall'Archivio Nazionale per la realizzazione e la fornitura di tale copia, ma in nessun caso tale importo potrà superare le spese effettive sostenute dall'Archivio Nazionale per la realizzazione e la fornitura di tale copia.

(d) ULTERIORI REQUISITI.--

(1) UTILIZZO DEI FONDI.-- La Collezione sarà preservata, protetta, archiviata, digitalizzata e resa disponibile al pubblico presso gli Archivi Nazionali e tramite il database online ufficiale degli Archivi Nazionali utilizzando gli stanziamenti autorizzati, specificati e riservati all'uso secondo i termini della presente legge.

(2) SICUREZZA DELLE REGISTRAZIONI.--L'Ufficio del Programma di Sicurezza Nazionale presso gli Archivi Nazionali, di concerto con l'Ufficio di Supervisione della Sicurezza dell'Informazione degli Archivi Nazionali, creerà un programma avente lo scopo di garantire la sicurezza delle registrazioni riguardanti fenomeni anomali non identificati la cui divulgazione è ritardata e che si trovano pertanto ancora nella parte ancora da divulgare, o classificata, della Collezione.

(e) SUPERVISIONE.--

(1) SENATO.--La giurisdizione di supervisione legislativa sulla Collezione sarà assicurata in modo continuativo in Senato dalla Commissione senatoriale per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi.

(2) CAMERA DEI RAPPRESENTANTI.--La giurisdizione di supervisione legislativa nella Camera dei Rappresentanti sarà assicurata in modo continuativo dalla Commissione per la Supervisione e la Rendicontabilità della Camera.

SEZ. _05. REVISIONE, IDENTIFICAZIONE, TRASMISSIONE ALL'ARCHIVIO NAZIONALE, E PUBBLICAZIONE DELLE REGISTRAZIONI RELATIVE A FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI DA PARTE DI UFFICI GOVERNATIVI.

(a) IDENTIFICAZIONE, ORGANIZZAZIONE E PREPARAZIONE PER LA TRASMISSIONE.--

(1) IN GENERALE.-- Non appena possibile a far data dalla data di promulgazione della presente legge, ciascun capo di ufficio Governativo provvederà a quanto segue--

(A) identificare e organizzare la documentazione che si trova in possesso oppure sotto il controllo del suo ufficio relativa a fenomeni anomali non identificati; e

(B) preparare tali registri per la trasmissione all'Archivista affinché venga inserita nella Collezione.

(2) PROIBIZIONI.--(A) Nessuna registrazione di fenomeni anomali non identificati potrà essere distrutta, alterata o mutilata in alcun modo.

(B) Nessuna registrazione di fenomeni anomali non identificati resa disponibile al pubblico o divulgata prima della data d'entrata in vigore della presente legge potrà essere trattenuta, redatta, rinviata per la divulgazione al pubblico o riclassificata.

(C) Nessuna registrazione di fenomeni anomali non identificati creata da un individuo o da un'entità esterna al governo federale (eccezione fatta per i nomi o le identità conformi ai requisiti della sezione _06) sarà trattenuta, redatta, rinviata per la divulgazione al pubblico o riclassificata.

(b) CUSTODIA DELLE REGISTRAZIONI DI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI IN ATTESA DI REVISIONE.--Durante il periodo di revisione da parte dei capi degli uffici governativi ai sensi della sottosezione (c) e nell'attesa dell'attività di revisione da parte della Commissione di Revisione, ciascun capo di ufficio governativo manterrà la custodia delle registrazioni di fenomeni anomali non identificati dell'ufficio a fini di preservazione, sicurezza ed efficienza, a meno che--

(1) la Commissione di Revisione non richieda il trasferimento fisico dei registri per effettuare una revisione indipendente e imparziale;

(2) il trasferimento si renda necessario per consentire un'audizione amministrativa o per una qualsiasi altra funzione della Commissione di Revisione; oppure

(3) si tratti di una registrazione di un'agenzia terza come descritto nella sottosezione (c)(2)(C).

(c) REVISIONE DA PARTE DEI CAPI DI UFFICI GOVERNATIVI.--

(1) IN GENERALE.--Non oltre 300 giorni a far dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun capo di ufficio governativo dovrà procedere alla revisione, identificazione e organizzazione di ciascuna registrazione relativa a fenomeni anomali non identificati in custodia o possesso dell'ufficio al fine di consentirne--

(A) la divulgazione al pubblico;

(B) la revisione da parte del Comitato di Revisione; e

(C) la trasmissione all'Archivista.

(2) REQUISITI.--Nel porre in atto quanto prescritto nel paragrafo (1), ciascun capo di un ufficio governativo dovrà--

(A) determinare quale delle registrazioni in possesso dell'ufficio sono relative a fenomeni anomali non identificati;

(B) determinare quali delle registrazioni di fenomeni anomali non identificati dell'ufficio sono state ufficialmente divulgate o rese pubblicamente disponibili in forma completa e non redatta;

(C)(i) determinare quali delle registrazioni di fenomeni anomali non identificati in possesso dell'ufficio, o particolari informazioni ivi contenute, sono stati create da un'Agenzia terza o da un altro ufficio governativo; e

(ii) trasmettere all'agenzia terza o all'altro ufficio governativo tali registri, o particolari informazioni in esse contenute, oppure copie complete e accurate degli stessi;

(D)(i) determinare se le registrazioni di fenomeni anomali non identificati dell'ufficio o particolari informazioni in esse contenute siano coperte dalle norme per il rinvio della divulgazione ai sensi della presente divisione; e

(ii) specificare nell'ausilio all'identificazione richiesto dalla sottosezione (d) la disposizione di rinvio applicabile contenuta nella sezione ___06;

(E) organizzare e mettere a disposizione della Commissione di Revisione tutte le registrazioni di fenomeni anomali non identificati, identificate ai sensi della lettera (D), la cui divulgazione al pubblico può essere rinviata, in tutto o in parte, ai sensi della presente divisione;

(F) organizzare e mettere a disposizione della Commissione di Revisione tutte le registrazioni per le quali l'ufficio non ha certezza sul fatto che si tratti effettivamente di registrazioni relative a fenomeni anomali non identificati disciplinati dalla presente divisione;

(G) dando precedenza a--

(i) l'identificazione, la revisione e la trasmissione di registrazioni di fenomeni anomali non identificati che alla data di promulgazione della presente legge non siano già stati resi disponibili al pubblico o divulgati pubblicamente;

(ii) l'identificazione, la revisione e la trasmissione di tutte le registrazioni che riguardano nel modo più inequivocabile e definito fenomeni anomali non identificati, tecnologie di origine sconosciuta e intelligenze non umane;

(iii) l'identificazione, la revisione e la trasmissione di registrazioni di fenomeni anomali non identificati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono oggetto di controversie ai sensi della sezione 552 del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti; e

(iv) l'identificazione, la revisione e la trasmissione di registrazioni di fenomeni anomali non identificati con la data di produzione più remota, se non in contrasto con le clausole da (i) a (iii) e se altrimenti fattibile; e

(H) la messa a disposizione del Comitato di Revisione di qualsiasi informazione e documentazione aggiuntiva che il Comitato stesso abbia motivo di ritenere necessaria per condurre la revisione ai sensi della presente divisione.

(3) PRIORITÀ DI REVISIONE ACCELERATA PER I DIRETTORI DI ALCUNI ARCHIVI DI DEPOSITO.--Il direttore di ciascun deposito archivistico istituito ai sensi della sezione 2112 del titolo 44 del Codice degli Stati Uniti, avrà come priorità la revisione accelerata ai fini della divulgazione al pubblico dei documenti relativi a fenomeni anomali non iden-

tificati in possesso e in custodia del deposito e metterà tali documenti a disposizione della Commissione di Revisione come richiesto dalla presente divisione.

(d) AUSILIO ALL'IDENTIFICAZIONE.--

(1) IN GENERALE.--(A) Entro 45 giorni a far dalla data di promulgazione della presente legge, l'Archivista, di concerto con i responsabili degli uffici governativi che questi riterrà appropriati, preparerà e metterà a disposizione di tutti gli uffici governativi un modulo standard di identificazione, o ausilio alla ricerca, da utilizzare per ogni registrazione di fenomeni anomali non identificati soggetta a revisione ai sensi della presente divisione, a seconda dei casi in formato cartaceo (fisico), sia in formato elettronico, sia in formato di dati digitalizzati.

(B) L'Archivista dovrà garantire che il programma di ausilio all'identificazione venga realizzato in modo tale da portare alla creazione di un sistema uniforme che consenta la catalogazione e il reperimento di tutte le registrazioni relative a fenomeni anomali non identificati soggetti a revisione ai sensi della presente divisione, ovunque e in qualsiasi modo conservati, che sia in formato cartaceo (fisico), elettronico oppure di dati digitalizzati.

(2) REQUISITI PER GLI UFFICI GOVERNATIVI.- Al completamento di ciascun ausilio all'identificazione realizzato utilizzando il modulo standard di identificazione preparato e reso disponibile ai sensi della lettera (A) del paragrafo (1) per il programma istituito ai sensi della lettera (B) di tale paragrafo, il capo di ciascun ufficio governativo dovrà--

(A) allegare una copia stampata a ciascuna registrazione fisica di fenomeni anomali non identificati e una copia elettronica a ciascuna registrazione di fenomeni anomali non identificati in formato elettronico o di dati digitalizzati che viene descritta dall'ausilio all'identificazione;

(B) trasmettere alla Commissione di Revisione una copia stampata per ogni registrazione di fenomeni anomali non identificati di tipo fisico e una copia elettronica per ogni registrazione di fenomeni anomali non identificati di tipo elettronico o di dati digitalizzati che viene descritta dall'ausilio all'identificazione; e

(C) allegare una copia stampata a ciascuna registrazione fisica di fenomeni anomali non identificati e una copia elettronica a ciascuna registrazione di fenomeni anomali non identificati in formato elettronico o di dati digitalizzati che l'aiuto all'identificazione descrive, quando viene trasmessa all'Archivista.

(3) DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI NAZIONALI GIÀ DISPONIBILI AL PUBBLICO.--Le registrazioni di fenomeni anomali non identificati che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovano in possesso degli Archivi Nazionali e che sono stati resi disponibili al pubblico nella loro interezza senza alcuna redazione, saranno resi disponibili nella Collezione senza la necessità di alcuna revisione aggiuntiva da parte del Commissione di Revisione o di altro ufficio autorizzato ai sensi della presente divisione, e non saranno tenuti ad essere corredati di alcun ausilio all'identificazione, a meno che questo non sia espressamente richiesto dall'Archivista.

(e) TRASMISSIONE ALL'ARCHIVIO NAZIONALE.-- Ciascun capo di ufficio governativo dovrà--

(1) trasmettere all'Archivista e rendere immediatamente disponibili al pubblico senza alcuna redazione o correzione ai sensi della presente divisione tutte le registrazioni relative a fenomeni anomali non identificati dell'ufficio che possono essere divulgate al pubblico, comprese quelle che alla data di entrata in vigore della presente legge sono disponibili al pubblico; e

(2) trasmettere all'Archivista, dopo l'approvazione del rinvio da parte della Commissione di Revisione oppure dopo il completamento di altre azioni autorizzate ai sensi della presente divisione, tutte le registrazioni sui fenomeni anomali non identificati dell'Ufficio governativo la cui divulgazione è stata rinviata, in tutto o in parte, in base alle norme della presente divisione, per l'inserimento nella parte protetta, o classificata, della

Collezione.

(f) CUSTODIA DEI REGISTRI DEI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI LA CUI DIVULGAZIONE È STATA RINVIATA.--In attesa di essere trasmessa all'Archivista, ciascuna registrazione di fenomeni anomali non identificati la cui divulgazione al pubblico è stata rinviata, verrà custodita per motivi di sicurezza e preservazione dall'ente che l'ha originata fino a quando il programma di sicurezza delle informazioni come richiesto nella sezione ___04(d)(2) non sarà stato istituito presso l'Archivio Nazionale

(g) REVISIONE PERIODICA DELLE REGISTRAZIONI DI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI RINVIATE--

(1) IN GENERALE.--Tutte le registrazioni rinviate o redatte saranno periodicamente riviste dall'agenzia d'origine e dall'Archivista in conformità con le raccomandazioni formulate dalla Commissione di Revisione nell'ambito del piano della Campagna di Divulgazione Controllata di cui alla sezione ___09(c)(3)(B).

(2) REQUISITI.--(A) La revisione periodica di cui al paragrafo (1) avrà come scopo la divulgazione al pubblico di ulteriori registrazioni di fenomeni anomali non identificati contenuti nella Collezione sulla base delle prescrizioni contenute nella presente divisione.

(B) Tutte le registrazioni di fenomeni anomali non identificati già rinviate e che richiedono un ulteriore rinvio devono recare una specifica descrizione scritta non classificata del motivo di tale rinvio. Tale descrizione sarà fornita all'Archivista e pubblicata nel Registro Federale al momento della decisione.

(C) I requisiti di tempo e di rilascio specificati nel piano della Campagna di Divulgazione Controllata saranno rivisti oppure modificati solo nel caso in cui il Comitato di Revisione si trova ancora in carica e concorda con le motivazioni del rinvio, fatte salve le limitazioni di cui alla sezione ___09(d)(1).

(D) La revisione periodica dei registri di fenomeni anomali non identificati rinviate avrà lo scopo di declassare e declassificare le informazioni classificate di sicurezza.

(E) Ogni registrazione di fenomeni anomali non identificati sarà resa pubblica nella sua interezza e disponibile nella Collezione entro 25 anni dalla data della prima creazione della registrazione da parte dell'organismo di origine, a meno che il Presidente non certifichi, come richiesto dalla presente divisione, che--

(i) il continuo rinvio è reso necessario da un danno identificabile alla difesa militare, alle operazioni di intelligence, all'applicazione della legge o alla conduzione delle relazioni estere; e

(ii) il danno identificabile è di gravità tale da superare l'interesse pubblico alla divulgazione.

(h) REQUISITI PER LE AGENZIE ESECUTIVE.--

(1) IN GENERALE.--Le Agenzie Esecutive dovranno--

(A) trasmettere le registrazioni digitali in modo elettronico conformemente con la sezione 2107 del titolo 44 del Codice degli Stati Uniti;

(B) applicare tariffe per la copia dei record di fenomeni anomali non identificati; e

(C) concedere deroghe a tali tariffe in base agli standard stabiliti dalla sezione 552(a)(4) del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti.

(2) AMMONTARE DELLE TARIFFE.-- L'importo della tariffa applicata da parte del capo di una Agenzia Esecutiva ai sensi del paragrafo (1)(B) per la copia di un documento sui fenomeni anomali non identificati è l'importo che questi ritiene appropriato per coprire i costi sostenuti dall'Agenzia Esecutiva per la realizzazione e la fornitura di tale copia, ad eccezione del fatto che in nessun caso l'importo della tariffa applicata può superare le spese effettivamente sostenute dall'Agenzia Esecutiva per la realizzazione e la fornitura di tale copia.

SEZ. ___06. MOTIVI PER IL RINVIO DELLA DIVULGAZIONE AL PUBBLICO DI REGISTRAZIONI DI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI.

La divulgazione al pubblico di registrazioni di fenomeni anomali non identificati o di particolari informazioni in esse contenute può essere rinviata,

con le limitazioni previste dalla presente divisione, qualora sussistano prove chiare e convincenti del fatto che--

(1) la minaccia alla difesa militare, alle operazioni d'intelligence o alla conduzione delle relazioni estere degli Stati Uniti rappresentata dalla divulgazione pubblica della documentazione sui fenomeni anomali non identificati è di tale gravità da superare l'interesse pubblico alla divulgazione, e che tale divulgazione pubblica provocherebbe l'esposizione di--

(A) un agente d'intelligence la cui identità attualmente richiede protezione;

(B) una fonte o un metodo d'intelligence attualmente utilizzato, o di cui si prevede ragionevolmente l'utilizzo, da parte del Governo Federale che non è stato ufficialmente reso noto, la cui divulgazione interferirebbe con la conduzione di attività d'intelligence; oppure

(C) qualsiasi altra questione attualmente relativa alla difesa militare, alle operazioni di intelligence o alla conduzione delle relazioni estere degli Stati Uniti, la cui divulgazione comprometterebbe in modo dimostrabile e sostanziale la sicurezza nazionale degli Stati Uniti;

(2) la divulgazione al pubblico di una determinata registrazione di fenomeni anomali non identificati comporterebbe la rivelazione del nome o dell'identità di una persona vivente che ha fornito informazioni riservate al Governo federale e comporterebbe un sostanziale rischio di danno per tale persona;

(3) la divulgazione al pubblico di una determinata registrazione di fenomeni anomali non identificati potrebbe ragionevolmente costituire una violazione ingiustificata della privacy personale di portata tale da superare l'interesse pubblico; oppure

(4) la divulgazione al pubblico di una determinata registrazione di fenomeni anomali non identificati comprometterebbe una intesa di riservatezza intercorrente tra un agente del Governo Federale e un individuo che collabora, oppure un governo straniero, che attualmente necessita di protezione e la cui divulgazione sarebbe talmente dannosa da superare l'interesse pubblico.

SEZ. __07. COSTITUZIONE E POTERI DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE DEI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI.

(a) COSTITUZIONE.-- E' istituita in forma di agenzia indipendente una commissione denominata "Commissione per la Revisione delle Registre dei Fenomeni Anomali non Identificati".

(b) NOMINE.--

(1) IN GENERALE.-- Il Presidente, sulla base del parere e del consenso del Senato, nominerà senza tener conto dell'affiliazione politica 9 cittadini degli Stati Uniti che serviranno come membri della Commissione di Revisione al fine di assicurare e facilitare la revisione, la trasmissione all'Archivista e la divulgazione pubblica dei documenti governativi relativi ai fenomeni anomali non identificati.

(2) PERIODO PER LE NOMINE. (A) Il Presidente effettuerà le nomine alla Commissione di Revisione entro 90 giorni di calendario a far dalla data di promulgazione della presente legge.

(B) Qualora il Senato esprima un voto contrario a una nomina, non oltre i 30 giorni successivi il Presidente esprimerà una ulteriore nomina.

(3) CONSIDERAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI.--

(A) Il Presidente effettuerà le nomine per la Commissione di Revisione dopo avere considerato le persone raccomandate da:

- (i) Il leader di maggioranza del Senato.
- (ii) Il leader di minoranza del Senato.
- (iii) Il portavoce della Camera dei Rappresentanti.
- (iv) Il leader di minoranza della Camera dei Rappresentanti.
- (v) Il Segretario alla Difesa.
- (vi) L'Accademia Nazionale delle Scienze.
- (vii) Organizzazioni non-profit operanti nel settore della ricerca sui fenomeni anomali non

identificati.

(viii) La American Historical Association.

(ix) Altre persone e organizzazioni che il Presidente ritiene opportune.

(B) Se un individuo oppure una organizzazione di cui alla lettera (A) non raccomanda almeno due candidati che soddisfino le caratteristiche richieste nel paragrafo (5) entro 45 giorni dalla data di promulgazione della presente legge, il Presidente potrà prendere in considerazione per la nomina le persone raccomandate da altri individui e organizzazioni di cui al suddetto sottoparagrafo.

(C) Il Presidente ha facoltà di chiedere a un individuo o a una organizzazione di cui al sottoparagrafo (A) di presentare ulteriori candidature.

(4) CARATTERISTICHE.-- Le persone nominate per divenire membri della Commissione di Revisione--

(A) dovranno essere cittadini imparziali, nessuno dei quali deve aver avuto coinvolgimenti precedenti o attuali con programmi Legacy oppure con autorità di controllo operanti nella raccolta, sfruttamento o ingegneria inversa di tecnologie d'origine sconosciuta o nell'esame di prove biologiche d'intelligenze non umane viventi o decedute;

(B) dovranno essere persone di elevata reputazione professionale a livello nazionale nei loro rispettivi campi, in grado di esercitare il giudizio indipendente e obiettivo necessario per l'adempimento del loro ruolo di garantire e facilitare la revisione, trasmissione e divulgazione al pubblico di documenti relativi alla comprensione del governo e alle attività associate ai fenomeni anomali non identificati, alle tecnologie di origine sconosciuta e all'intelligenza non umana, e che possiedono un apprezzamento del valore di tale materiale per il pubblico, gli studiosi e il governo; e

(C) dovranno essere inclusi, almeno--

- (i) 1 funzionario della sicurezza nazionale in servizio o meno;
- (ii) 1 funzionario del servizio estero, in servizio o meno;
- (iii) 1 scienziato o ingegnere;
- (iv) 1 economista;
- (v) 1 storico professionista; e
- (vi) 1 sociologo.

(5) REVISIONE OBBLIGATORIA DEI CONFLITTI D'INTERESSE.--

(A) IN GENERALE.-- Il direttore effettuerà un esame di ogni persona nominata e designata alla posizione di membro della Commissione di Revisione per verificare che il membro non abbia conflitti d'interesse durante il periodo di servizio.

(B) RAPPORTI.-- Nel corso della revisione di cui al sottoparagrafo (A), se il Direttore si rende conto che il membro sottoposto alla revisione presenta un conflitto d'interessi che si pone in contrasto con la missione della Commissione di Revisione, entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza del conflitto il Direttore presenterà alla Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato nonché alla Commissione per la Supervisione e la Responsabilità della Camera dei Rappresentanti una relazione sul conflitto di interessi.

(c) NULLA OSTA DI SICUREZZA.--

(1) IN GENERALE.-- A tutti i candidati alla Commissione di Revisione saranno concessi i necessari nulla osta e accessi di sicurezza, compresi quelli relativi a tutti i programmi ad accesso speciale Presidenziali, dipartimentali e di agenzia, in modo accelerato e secondo le procedure standard per la concessione di tali autorizzazioni.

(2) QUALIFICHE PER I CANDIDATI.-- Tutti i candidati alla nomina della Commissione di Revisione ai sensi della sottosezione (b) dovranno ottenere i necessari nulla osta e accessi di sicurezza prima che la loro candidatura possa essere presa in considerazione per la conferma da parte della Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato.

(d) CONSIDERAZIONE DA PARTE DEL SENATO.-- Le nomine ai sensi della sottosezione (b) saranno inviate per l'esame alla Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato.

(e) VACANZE.-- Qualsiasi posizione che debba rendersi vacante nella Commissione di Revisione dovrà essere colmata nello stesso modo prescritto per la nomina originale entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.

(f) RIMOZIONE DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE.--

(1) IN GENERALE.-- Nessun membro della Commissione di Revisione potrà essere rimosso dall'incarico tranne che nei seguenti casi--

(A) per causa di messa in stato d'accusa e condanna; oppure

(B) su iniziativa del Presidente per inefficienza, negligenza, cattiva amministrazione, incapacità fisica, mentale o per qualsiasi altra condizione che comprometta in modo sostanziale lo svolgimento delle mansioni del membro.

(2) NOTIFICA DI RIMOZIONE.-- (A) In caso un membro della Commissione di Revisione venga rimosso dall'incarico per decisione Presidenziale, entro 10 giorni dalla rimozione il Presidente presenterà alla leadership del Congresso, alla Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato e alla Commissione per la Supervisione e la Riforma della Camera dei Rappresentanti un rapporto dettagliante i fatti riscontrati e i motivi della rimozione.

(B) Il Presidente pubblicherà nel Registro Federale il rapporto presentato ai sensi del sottoparagrafo (A), salvo contraria decisione al fine di proteggere se necessario i diritti di una persona citata nel rapporto o per evitare indebite interferenze con procedimenti giudiziari in corso, e rinviare o astenersi dal pubblicare una parte o la totalità del rapporto fino al completamento di tali casi pendenti o comunque in base ai requisiti di protezione della privacy previsti dalla legge.

(3) RIESAME GIUDIZIARIO.-- Un membro della Commissione di Revisione rimosso dall'incarico può ottenere il riesame giudiziario della rimozione mediante un'azione civile intentata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia.

(B) Il membro può essere reintegrato o destinatario di altri provvedimenti appropriati per ordine del tribunale.

(g) COMPENSAZIONE DEI MEMBRI.--

(1) IN GENERALE.-- Un membro della Commissione di Revisione diverso dal Direttore Esecutivo ai sensi della sezione __08(c)(1), sarà compensato ad un tasso pari all'equivalente giornaliero del tasso annuale di paga base prescritto per il livello IV dell'Executive Schedule ai sensi della sezione 5315 del titolo 5, Codice degli Stati Uniti, per ogni giorno (incluso il tempo di viaggio) durante il quale il membro è impegnato nello svolgimento dei compiti della Commissione di Revisione.

(2) SPESE DI VIAGGIO.-- Ai membri della Commissione di Revisione sono riconosciute spese di viaggio ragionevoli, compresa la diaria al posto del soggiorno, secondo le tariffe previste per i dipendenti delle agenzie di cui al capitolo 57, sottocapitolo I del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti, durante la loro assenza dal domicilio o dalla sede abituale di lavoro nell'espletamento dei servizi per la Commissione di Revisione.

(h) DOVERI DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE.--

(1) IN GENERALE.-- La Commissione di Revisione esamina e decide in merito alla determinazione d'un ufficio governativo di chiedere il rinvio della divulgazione di registrazioni relative a fenomeni anomali non identificati.

(2) CONSIDERAZIONI SULLE DECISIONI.-- Nell'implementare quanto previsto nel paragrafo (1), la Commissione di Revisione dovrà considerare e decidere--

(A) se una data registrazione costituisce effettivamente una registrazione di fenomeni anomali non identificati; e

(B) se una data registrazione di fenomeni anomali non identificati o particolari informazioni in essa contenute soddisfino i criteri per il ritardo nella divulgazione ai sensi della presente divisione.

(i) POTERI.--

(1) IN GENERALE.-- La Commissione di Revisione avrà l'autorità per agire nel modo prescritto nella presente divisione, compresa l'autorità di--

(A) dare disposizione agli uffici governativi di completare gli ausili all'identificazione e di organizzare i registri dei fenomeni anomali non identificati;

(B) dare disposizione agli uffici governativi di trasmettere all'Archivista le registrazioni sui fenomeni anomali non identificati come richiesto nella presente divisione, incluse le parti isolabili delle registrazioni, nonché i sostituti e i riassunti delle registrazioni sui fenomeni anomali non identificati che possono essere pubblicamente divulgati nella misura più ampia possibile.

(C)(i) ottenere l'accesso a registrazioni di fenomeni anomali non identificati che sono stati a tale scopo identificati e organizzati dagli uffici governativi;

(ii) ordinare a un ufficio governativo di mettere a disposizione della Commissione di Revisione, e qualora si rendesse necessario, indagare sui fatti afferenti, ulteriori informazioni, registrazioni oppure testimonianze di individui che la Commissione di Revisione ha motivo di ritenere siano necessari al fine di adempiere alle sue funzioni e responsabilità ai sensi della presente divisione; e

(iii) chiedere al Procuratore Generale di citare in giudizio privati cittadini per obbligarli a rendere testimonianze, fornire registrazioni e altre informazioni rilevanti per le sue responsabilità ai sensi della presente divisione;

(D) richiedere a qualsiasi ufficio governativo di rendere conto per iscritto della distruzione di qualsiasi registrazione relativa a fenomeni anomali non identificati, tecnologie di origine sconosciuta o intelligenza non umana;

(E) ricevere informazioni dal pubblico in merito all'identificazione e alla divulgazione di registrazioni di fenomeni anomali non identificati;

(F) tenere udienze, prestare giuramento e convocare testimoni e richiedere documenti;

(G) utilizzare il Servizio Federale di Acquisizione nello stesso modo e alle stesse condizioni delle altre Agenzie Esecutive; e

(H) utilizzare il servizio postale degli Stati Uniti allo stesso modo e alle stesse condizioni delle altre Agenzie Esecutive.

(2) ESECUZIONE DEL MANDATO DI COMPARIZIONE.-- Un mandato di comparizione emesso ai sensi del paragrafo (1)(C)(iii) potrà essere eseguito da qualsiasi Tribunale Federale competente che agisca in base a una richiesta legittima della Commissione di Revisione.

(j) IMMUNITÀ DEI TESTIMONI.-- La Commissione di Revisione sarà considerata agenzia degli Stati Uniti agli effetti della sezione 6001 del titolo 18 del Codice degli Stati Uniti. Testimoni, osservatori ravvicinati e whistleblower che forniscono informazioni direttamente alla Commissione di Revisione godranno inoltre delle tutele per essi previste ai sensi della sezione 1673(b) della legge Nazionale di Autorizzazione per le Attività della Difesa James M. Inhofe per l'Anno Fiscale 2023 (50 U.S.C. 3373b(b)).

(k) SUPERVISIONE.--

(1) SENATO.-- La Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato avrà la giurisdizione continuativa di supervisione legislativa in Senato sulla condotta ufficiale della Commissione di Revisione e la disposizione delle registrazioni rinviate dopo la sua cessazione, e avrà accesso a tutti i documenti detenuti o creati dalla Commissione stessa.

(2) CAMERA DEI RAPPRESENTANTI.-- Salvo contrario avviso da parte della Camera dei Rappresentanti, la Commissione per la Supervisione e la Responsabilità della Camera dei Rappresentanti avrà la giurisdizione continuativa di supervisione legislativa nella Camera dei Rappresentanti per quanto riguarda la condotta ufficiale della Commissione di Revisione e la disposizione dei documenti rinviati dopo la sua cessazione, e avrà accesso a tutti i documenti da essa detenuti o creati.

(3) DOVERE DI COLLABORAZIONE.-- La Commissione di Revisione avrà il dovere di collaborare all'esercizio della giurisdizione di sorveglianza descritta nella presente sottosezione.

(4) NULLA OSTA DI SICUREZZA.-- Ai presidenti

e ai Ranking Members della Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato e della Commissione per la Supervisione e la Responsabilità della Camera dei Rappresentanti, nonché al personale di tali commissioni designato dai rispettivi presidenti e Ranking Members, saranno concessi tutti i nulla osta di sicurezza e gli accessi detenuti dalla Commissione di Revisione, compresi i pertinenti programmi ad accesso speciale e compartimentato Presidenziali, dei Dipartimenti o delle Agenzie.

(l) SERVIZI DI SUPPORTO.-- L'amministratore della Amministrazione Generale dei Servizi fornirà servizi amministrativi alla Commissione di Revisione su base rimborsabile.

(m) REGOLAMENTI INTERPRETATIVI.--La Commissione di Revisione avrà facoltà di emettere regolamenti interpretativi.

(n) CESSAZIONE E SCIoglIMENTO.--

(1) IN GENERALE.--La Commissione di Revisione e il mandato dei suoi membri avranno termine il 30 settembre 2030, a meno che tale scadenza non venga prorogata dal Congresso.

(2) RAPPORTI.-- Alla sua cessazione, la Commissione di Revisione presenterà al Presidente e al Congresso apposite relazioni, compreso uno dettagliante la contabilità completa e accurata delle spese sostenute durante la sua esistenza, e completerà gli altri obblighi di rendicontazione previsti dalla presente divisione.

(3) TRASFERIMENTO DELLE REGISTRAZIONI.-- Al momento della cessazione e dello scioglimento, la Commissione di Revisione trasferirà tutti i suoi registri all'Archivista affinché vengano inseriti nella Collezione, avendo cura che nessun documento della Commissione di Revisione venga distrutto.

SEZ. __08. PERSONALE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE DEI REGISTRI DI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI.

(a) DIRETTORE ESECUTIVO.--

(1) NOMINA.-- Entro 45 giorni a far dalla data di promulgazione della presente legge, il Presidente nominerà un cittadino degli Stati Uniti, indipendentemente dall'affiliazione politica, alla carica di Direttore Esecutivo della Commissione di Revisione. Tale posizione conta come uno dei 9 membri della Commissione di Revisione ai sensi della sezione __07(b)(1).

(2) CARATTERISTICHE.-- La persona nominata Direttore Esecutivo dovrà essere un privato cittadino di solida integrità e imparzialità che--

(A) è un distinto professionista; e

(B) non è un attuale impiegato del Governo Federale; e

(C) non ha avuto e non ha alcun coinvolgimento con programmi Legacy o con autorità di controllo operanti nella raccolta, sfruttamento o ingegneria inversa di tecnologie d'origine sconosciuta oppure nell'esame di prove biologiche d'intelligenze non umane viventi o decedute;

(3) REVISIONE OBBLIGATORIA DEI CONFLITTI D'INTERESSE.

(A) IN GENERALE.-- Il Direttore condurrà una indagine su ciascun individuo nominato alla posizione di Direttore Esecutivo per verificare che non sussistano conflitti d'interesse durante il periodo di servizio.

(B) RAPPORTI.-- Qualora, nel corso della revisione di cui alla lettera (A), il Direttore accertasse la sussistenza di un conflitto d'interessi con la missione della Commissione di Revisione da parte del Direttore Esecutivo, entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza il Direttore presenterà alla Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari governativi del Senato e alla Commissione per la Supervisione e la Responsabilità della Camera dei Rappresentanti un rapporto sul conflitto d'interessi.

(4) NULLA OSTA DI SICUREZZA.--(A) Al candidato alla carica di Direttore Esecutivo saranno concessi tutti i nulla osta di sicurezza e gli accessi necessari, compresi quelli ai programmi ad accesso speciale e compartimentato del Presidente e dei Dipartimenti o delle Agenzie, in modo accelerato e nel rispetto delle procedure standard per la concessione di tali nulla osta.

(B) Il candidato deve ottenere i necessari nulla osta e accessi di sicurezza prima di essere nominato dal Presidente.

(5) FUNZIONI.--Il Direttore Esecutivo dovrà--

(A) fungere da principale collegamento con l'Ufficio Esecutivo del Presidente e del Congresso;

(B) fungere da Presidente della Commissione di Revisione;

(C) essere responsabile per la revisione delle registrazioni da parte della Commissione di Revisione;

(E) esercitare l'autorità di decidere o determinare se la divulgazione al pubblico di una data registrazione può essere autorizzata o debba essere ritardata.

(F) mantenere il diritto di appello direttamente al Presidente per le decisioni relative a quelle registrazioni di fenomeni anomali non identificati del ramo esecutivo per le quali il Direttore Esecutivo e i membri della Commissione di Revisione possono trovarsi in disaccordo.

(6) RIMOZIONE.-- Il Direttore Esecutivo non potrà essere rimosso se non a causa di inefficienza, negligenza, cattiva amministrazione, disabilità fisica, incapacità mentale o qualsiasi altra condizione che comprometta sostanzialmente l'adempimento delle responsabilità del Direttore Esecutivo o del personale della Commissione di Revisione.

(b) STAFF.--

(1) IN GENERALE.-- La Commissione di Revisione, può nominare e licenziare altro personale, se necessario e senza tener conto delle leggi sul servizio civile, per consentire alla Commissione e al suo Direttore Esecutivo di svolgere i propri compiti.

(2) CARATTERISTICHE.--

(A) IN GENERALE.-- Fatta eccezione per quanto previsto al sottoparagrafo (B), le persone nominate per la posizione di membro dello staff della Commissione di Revisione dovranno essere cittadini integri e imparziali che non hanno avuto e non hanno alcun coinvolgimento con programmi Legacy o con autorità di controllo operanti nella raccolta, sfruttamento o ingegneria inversa di tecnologie d'origine sconosciuta oppure nell'esame di prove biologiche d'intelligenze non umane viventi o decedute;

(B) CONSULTAZIONE CON IL DIRETTORE DELL'UFFICIO GOVERNATIVO PER L'ETICA.-- Nell'esaminare le persone da nominare alle posizioni di staff della Commissione di Revisione ai sensi del paragrafo (1), la Commissione si consulterà con il Direttore--

(i) per determinare i criteri per i possibili conflitti di interesse del personale della Commissione di Revisione, in conformità con le leggi, gli statuti e i regolamenti in materia di etica per i dipendenti del ramo esecutivo del governo federale; e

(ii) allo scopo di garantire che nessuna persona selezionata per una posizione di staff della Commissione di Revisione presenti un conflitto di interessi in conformità con i criteri elencati nella clausola (i).

(3) NULLA OSTA DI SICUREZZA.--(A) Ai candidati alle posizioni di staff della Commissione di Revisione saranno concessi tutti i nulla osta di sicurezza e gli accessi necessari, compresi quelli ai programmi ad accesso speciale e compartimentato del Presidente e dei Dipartimenti oppure delle Agenzie, in modo accelerato e nel rispetto delle procedure standard per la concessione di tali autorizzazioni.

(B)(i) La Commissione di revisione può offrire un impiego con riserva a un candidato per una posizione di staff in attesa del completamento delle indagini di sicurezza. Durante il periodo di svolgimento di tali indagini, la Commissione di Revisione si assicurerà che tale dipendente non abbia accesso a materiali classificati o altrimenti soggetti a restrizioni riguardanti registrazioni di fenomeni anomali non identificati, né abbia responsabilità in merito.

(ii) Se a una persona assunta con riserva ai sensi della clausola (i) vengono negati o comunque non si qualifica per i nulla osta di sicurezza necessari per svolgere le responsabilità della posizione

per la quale gli è stato offerto un impiego con riserva, la Commissione di Revisione porrà immediatamente termine all'impiego della persona in questione.

(4) **SUPPORTO DAL CENTRO NAZIONALE PER LA DECLASSIFICAZIONE.**--L'Archivista assegnerà un rappresentante del Centro Nazionale di Declassificazione a tempo pieno equivalente per fornire consulenza e supporto alla Commissione di Revisione nel processo di revisione del rinvio della divulgazione, senza diritto di voto.

(c) **COMPENSAZIONE.**--Fatte salve le norme che potranno essere adottate dalla Commissione di Revisione, senza tener conto delle disposizioni del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti che regolano le nomine del servizio competitivo e senza tener conto delle disposizioni del capitolo 51 e del sottocapitolo III del capitolo 53 di tale titolo relative all'inquadramento e alle retribuzioni del General Schedule--

(1) il Direttore Esecutivo sarà retribuito a un tasso non superiore al tasso di retribuzione di base per il livello II dell'Executive Schedule e presterà servizio per l'intero mandato come un equivalente a tempo pieno; e

(2) il Direttore Esecutivo nominerà e determinerà il compenso del personale necessario per l'esecuzione di quanto previsto nella presente divisione.

(d) **COMITATI CONSULTIVI.**--

(1) **AUTORITÀ.**--La Commissione di Revisione avrà facoltà di creare comitati consultivi che la assistano nello svolgimento delle funzioni previste nella presente divisione.

(2) **FACA.**--Qualsiasi comitato consultivo che possa essere stato creato dalla Commissione di Revisione sarà soggetto alle norme stabilite dal capitolo 10 del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti.

(e) **NULLA OSTA DI SICUREZZA RICHIESTI.**-- Le persone impiegate in qualsiasi posizione nel Comitato di Revisione (compreso l'individuo nominato come Direttore Esecutivo) sono tenute a soddisfare tutti i requisiti per le autorizzazioni di sicurezza necessarie prima di assumere la carica, ma potranno essere impiegate con riserva in conformità con quanto stabilito dal paragrafo (b)(3)(B) prima di qualificarsi per tale autorizzazione.

SEZ. 09. REVISIONE DEI REGISTRI DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE DEI REGISTRI DI FENOMENI ANOMALI NON IDENTIFICATI.

(a) **CUSTODIA DEI REGISTRI SOTTOPOSTI A REVISIONE DALLA COMMISSIONE.**-- In attesa dell'esito dell'attività di revisione da parte della Commissione, gli uffici governativi manterranno la custodia della registrazione relativa ai fenomeni anomali non identificati sotto esame a fini di conservazione, sicurezza ed efficienza, a meno che--

(1) la Commissione di Revisione non richieda il trasferimento fisico delle registrazioni per condurre una revisione indipendente e imparziale; o

(2) tale trasferimento si renda necessario per una audizione amministrativa o un'altra funzione ufficiale della Commissione di Revisione.

(b) **REQUISITI INIZIALI.**--La Commissione di Revisione dovrà--

(1) Non oltre 90 giorni dalla sua nomina pubblicare un calendario nel Registro Federale per la revisione di tutte le registrazioni di fenomeni aerei non identificati;

(2) entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, iniziare la revisione dei registri dei fenomeni anomali non identificati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente divisione; e

(3) pubblicare periodicamente nel Registro Federale, se necessario e comunque con frequenza almeno semestrale, un calendario rivisto che include la revisione e l'inclusione di eventuali registrazioni di fenomeni anomali non identificati scoperti in un secondo tempo.

(c) **DETERMINAZIONI DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE.**--

(1) **IN GENERALE.**-- La Commissione di Revisione stabilirà che tutti i documenti sui fenomeni anomali non identificati vengano trasmessi all'Archivista e resi pubblicamente disponibili nella

Collezione, in assenza di prove chiare e convincenti che--

(A) una registrazione del Governo non sia attinente a fenomeni anomali non identificati; o

(B) una registrazione del Governo, o certe informazioni all'interno di una registrazione di fenomeni anomali non identificati, si qualifichi per il rinvio della pubblicazione ai sensi delle norme contenute nella presente divisione.

(2) **REQUISITI.**-- Nell'approvare il rinvio della divulgazione al pubblico di una registrazione di fenomeni anomali non identificati, la Commissione di Revisione cercherà di--

(A) disporre la divulgazione di parti separabili, sostituiti oppure riassunti di tali registrazioni; e

(B) stabilire, di concerto con l'organismo di origine e in conformità con le norme per il rinvio di cui alla presente divisione, quale delle seguenti forme alternative di divulgazione dovrà essere effettuata dall'organismo d'origine:

(i) Una qualsiasi particolare informazione ragionevolmente separabile all'interno di una registrazione di fenomeni anomali non identificati.

(ii) Una registrazione che andrà a sostituire la l'informazione per cui è stato stabilito il ritardo nella divulgazione.

(iii) Un riassunto della registrazione del fenomeno anomalo non identificato in questione.

(3) **PIANO DELLA CAMPAGNA DI DIVULGAZIONE CONTROLLATA.**--Per quanto riguarda le registrazioni concernenti fenomeni anomali non identificati, determinate informazioni in esse contenute, tecnologie recuperate di origine sconosciuta e prove biologiche di intelligenze non umane la cui divulgazione al pubblico è stata rinviata ai sensi della sezione 06, o per le quali sono state divulgate al pubblico unicamente sostituzioni o sintesi, la Commissione di Revisione creerà e trasmetterà al Presidente, all'Archivista, alla Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato e alla Commissione per il Controllo e la Responsabilità della Camera dei Rappresentanti un Piano per una Campagna di Divulgazione Controllata, che sarà accompagnato da un allegato classificato, che conterrà--

(A) una descrizione delle azioni intraprese dalla Commissione di Revisione, dall'organismo originante, dal Presidente o da qualsiasi ufficio governativo (compresa la giustificazione di qualsiasi azione volta a rimandare la divulgazione di qualsiasi registrazione o parte di essa) e di qualsiasi procedimento ufficiale condotto dalla Commissione di Revisione in relazione a specifiche registrazioni di fenomeni anomali non identificati; e

(B) un piano basato su parametri di riferimento, elaborato sulla base di una revisione dei lavori portati a termine e in conformità con le decisioni in essi contenute, che raccomandati requisiti precisi per la revisione periodica, il declassamento e la declassificazione, nonché il momento esatto o l'evento specifico in seguito al quale ciascun elemento rinvio può essere adeguatamente divulgato al pubblico ai sensi della presente divisione.

(4) **NOTIFICA A SEGUITO DELL'ESAME E DELLA DETERMINAZIONE.**--(A) Dopo aver esaminato e determinato che un record di fenomeni anomali non identificati debba essere divulgato pubblicamente nella Collezione oppure che debba essere rinviato per la divulgazione e conservato nella Collezione protetta, la Commissione di Revisione notificherà la decisione al capo dell'organismo di origine e pubblicherà una copia di tale decisione nel Registro Federale entro 14 giorni dalla decisione.

(B) Le decisioni della Commissione di Revisione in merito ai documenti sui fenomeni anomali non identificati del ramo esecutivo del Governo federale dovranno essere comunicate contemporaneamente al Presidente e alle commissioni di supervisione designate nella presente divisione nel caso di documenti del ramo legislativo del Governo Federale. Tale avviso conterrà una motivazione scritta e non classificata per la divulgazione al pubblico o il rinvio della divulgazione, compresa una descrizione dell'applicazione degli standard contenuti nella sezione 06.

(d) **AUTORITÀ DEL PRESIDENTE SULLE DETERMINAZIONI EMESSE DALLA COMMISSIONE DI REVI-**

SIONE.--

(1) **DIVULGAZIONE AL PUBBLICO O SUO RINVIO.**--Una volta che la Commissione di Revisione ha adottato una decisione formale in merito alla divulgazione pubblica oppure al rinvio della divulgazione di una registrazione di fenomeni anomali non identificati del ramo esecutivo del Governo Federale, di informazioni contenute in tale registrazione oppure di qualsiasi informazione contenuta in una registrazione di fenomeni anomali non identificati ottenuta o sviluppata esclusivamente all'interno del ramo esecutivo del Governo Federale, il Presidente dovrà--

(A) avere l'autorità unica e non delegabile di richiedere la divulgazione o il rinvio di tali registrazioni o informazioni in base agli standard stabiliti nella sezione 06; e

(B) fornire alla Commissione di Revisione una certificazione scritta, classificata e non, che specifichi la decisione del Presidente entro 30 giorni dalla decisione della Commissione e dalla notifica all'agenzia esecutiva, come richiesto dalla presente divisione, indicando la motivazione della decisione presidenziale, compresi i motivi applicabili per il rinvio ai sensi della sezione 06, accompagnata da una copia dell'ausilio all'identificazione come richiesto dalla sezione 04.

(2) **REVISIONE PERIODICA.**--(A) Qualsiasi registrazione di fenomeni anomali non identificati rinviata per decisione Presidenziale sarà da quel momento soggetta ai requisiti di revisione periodica, declassamento, declassificazione e divulgazione al pubblico in conformità con la tempistica raccomandata e i requisiti associati specificati nel piano della Campagna di Divulgazione controllata, a meno che questi non entrino in conflitto con le norme stabilite nella sezione 06.

(B) Il presente paragrafo sostituisce tutti i precedenti standard di revisione della declassificazione che potevano essere considerati applicabili alle registrazioni concernenti fenomeni anomali non identificati.

(3) **REGISTRO DEI RINVII PRESIDENZIALI.**--Alla sua ricezione, la Commissione di Revisione dovrà porre in atto quanto segue--

(A) pubblicare nel Registro federale una copia di qualsiasi certificazione scritta non classificata, dichiarazione e altro materiale trasmesso da o per conto del Presidente in merito al rinvio delle registrazioni di fenomeni anomali non identificati; e

(B) rivedere o modificare di conseguenza le raccomandazioni contenute nel Piano della Campagna di Divulgazione Controllata.

(e) **NOTIZIE AL PUBBLICO.**--Ogni 30 giorni di calendario, a partire da 60 giorni di calendario a far dalla data in cui la Commissione di Revisione ha approvato per la prima volta il rinvio della divulgazione di una registrazione di fenomeni anomali non identificati, la Commissione di Revisione pubblicherà nel Registro Federale un avviso che riassume i rinvii approvati dalla Commissione di Revisione o avviati dal Presidente, dal Senato o dalla Camera dei rappresentanti, compresa una descrizione dell'oggetto, dell'agenzia di origine, della lunghezza o di altra descrizione fisica e di ogni motivo di rinvio che viene invocato nella misura massima consentita dalle restrizioni di classificazione.

(f) **RAPPORTI DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE.**--

(1) **IN GENERALE.**-- La Commissione di Revisione riferirà sulle proprie attività alla leadership del Congresso, alla Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato, alla Commissione per la Supervisione e la Riforma della Camera dei Rappresentanti, al Presidente, all'Archivista e al capo di ciascun ufficio governativo i cui documenti sono stati oggetto dell'attività della Commissione di Revisione.

(2) **PRIMO RAPPORTO.**-- Il primo rapporto sarà pubblicato un anno dopo la data di entrata in vigore della presente legge e i successivi ogni anno seguente fino alla chiusura della Commissione di Revisione.

(3) **CONTENUTI.**--I rapporti di cui al paragrafo (1) includeranno le seguenti informazioni:

(A) Un rapporto finanziario delle spese sostenute

nute per le attività ufficiali e le necessità della Commissione di Revisione e del suo personale.

(B) I risultati conseguiti nell'attività di revisione, trasmissione all'Archivista e divulgazione al pubblico dei registri di fenomeni anomali non identificati.

(C) Una stima del tempo e del volume delle registrazioni di fenomeni anomali non identificati rimanenti per il completamento delle operazioni della Commissione di Revisione ai sensi della presente divisione.

(D) Eventuali problemi particolari, comprese richieste e il livello di cooperazione degli uffici governativi, che possano influire sulla capacità della Commissione di Revisione di operare come richiesto dalla presente divisione.

(E) Un elenco delle attività di revisione comprendente una lista delle decisioni di rinvio da parte del Comitato di Revisione o altre azioni correlate autorizzate dalla presente divisione, e un elenco del numero delle registrazioni esaminate e posticipate.

(F) Suggerimenti e richieste al Congresso per ulteriori esigenze di autorità legislativa.

(4) COPIE E BRIEFING.-- In concomitanza con gli obblighi di riportazione di cui al paragrafo (2), o più frequentemente in caso di nuove informazioni, la Commissione di Revisione fornirà copie e terrà briefing completi almeno al Presidente, all'Archivista, alla leadership del Congresso, ai presidenti e ai ranking members della Commissione per la Sicurezza Interna e gli Affari Governativi del Senato e della Commissione per la Supervisione e la Responsabilità della Camera dei Rappresentanti nonché, a seconda dei casi, ai presidenti e ai ranking members e i vicepresidenti delle altre commissioni che la leadership del Congresso riterrà opportune, sul Piano della Campagna di Divulgazione Controllata, sull'appendice classificata e sulle divulgazioni posticipate, con particolare riferimento a--

(A) raccomandazioni per la revisione periodica, il declassamento e la declassificazione nonché il momento esatto o l'evento specifico in seguito al quale determinate registrazioni e materiali di fenomeni anomali non identificati possono essere adeguatamente divulgati;

(B) le motivazioni alla base di ogni decisione di rinvio e i mezzi raccomandati per ottenere la divulgazione di ogni voce rinviata;

(C) qualsiasi altra constatazione che la Commissione di Revisione ritiene opportuno offrire, e

(D) un supplemento contenente le copie delle segnalazioni all'Archivista dei documenti rinviati, richieste ai sensi della sottosezione (c)(3), effettuate dalla data del precedente rapporto ai sensi della presente sottosezione.

(5) AVVISO.-- Almeno 90 giorni di calendario prima di completare il proprio lavoro, la Commissione di Revisione comunicherà per iscritto al Presidente e al Congresso la propria intenzione di terminare le operazioni a una data specifica.

(6) BRIEFING ALL'UFFICIO PER LA RISOLUZIONE DELLE ANOMALIE INTERDOMINIO.--In concomitanza con le disposizioni di cui al paragrafo (5), qualora non sia stato esperito prima ai sensi del paragrafo (4), la Commissione di Revisione terrà un briefing all'Ufficio per la Risoluzione delle Anomalie Interdominio, istituito ai sensi della sezione 1683 della Legge di Autorizzazione per le Attività della Difesa per l'anno fiscale 2022 (50 U.S.C. 3373), o il suo successore come successivamente designato da apposita legge del Congresso, sul piano della Campagna di Divulgazione Controllata, sull'allegato classificato e sulle divulgazioni rinviate.

SEZ. _10. DIVULGAZIONE DI TECNOLOGIE D'ORIGINE SCONOSCIUTA RECUPERATE E PROVE BIOLOGICHE DI INTELLIGENZE NON UMANE.

(a) ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESPROPRIO.-- Il governo federale eserciterà il diritto di esproprio su tutte le tecnologie di origine sconosciuta recuperate e sulle prove biologiche di intelligenze non umane che possano trovarsi sotto il controllo di persone o entità private nell'interesse del bene pubblico.

(b) DISPONIBILITÀ PER LA COMMISSIONE DI REVISIONE.-- Tutto il materiale in questione, se esistente, dovrà essere messo a disposizione della Commissione di Revisione per l'esame personale e

la successiva determinazione in merito alla divulgazione in un luogo idoneo per l'autorità che ne detiene il controllo e in modo tempestivo onde favorire gli obiettivi della Commissione di Revisione in conformità ai requisiti di questa divisione.

(c) AZIONI DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE.-- Nell'espletamento di quanto richiesto nella sottosezione (b), la Commissione di Revisione dovrà considerare e decidere--

(1) se il materiale esaminato costituisce effettivamente e oltre ogni ragionevole dubbio tecnologia d'origine sconosciuta o prova biologica di intelligenze non umane;

(2) se le tecnologie recuperate di origine sconosciuta, le prove biologiche di intelligenza non umana o un particolare sottoinsieme di materiali si qualificano per il rinvio della divulgazione ai sensi della presente divisione; e

(3) quali modifiche, in caso, il Governo Federale dovrebbe apportare all'attuale gestione di tale materiale per agevolarne la piena divulgazione.

(d) ACCESSO DELLA COMMISSIONE DI REVISIONE ALLE TESTIMONIANZE E AI TESTIMONI.-- La Commissione di Revisione avrà accesso a tutte le testimonianze di testimoni di fenomeni anomali non identificati, di osservatori ravvicinati, di personale di programmi Legacy e di whistleblowers in possesso del Governo Federale a partire dalla data di promulgazione della presente legge, a sostegno delle responsabilità della Commissione di Revisione nella determinazione delle informazioni di cui alla sezione _07(h) e alla sottosezione (c) della presente sezione.

(e) RICHIESTA DI ULTERIORI TESTIMONIANZE.-- Qualora ritenuto utile per l'adempimento delle proprie responsabilità ai sensi della presente divisione, la Commissione di Revisione solleciterà ulteriori testimonianze da parte d'osservatori di fenomeni anomali non identificati e di whistleblowers e offrirà loro protezione ai sensi della sezione 1673(b) della Legge James M. Inhofe di Autorizzazione per le Attività della Difesa per l'anno fiscale 2023 (50 U.S.C. 3373(b)).

SEZ. _11. DIVULGAZIONE DI ALTRO MATERIALE E STUDI SUPPLEMENTARI.--

(a) MATERIALI SOTTO IL CONTROLLO DI UN TRIBUNALE.--

(1) INFORMAZIONI SOTTO IL CONTROLLO DI UN TRIBUNALE.-- La Commissione di Revisione potrà richiedere al Procuratore Generale di presentare una petizione a qualsiasi tribunale negli Stati Uniti o all'estero per il rilascio di qualsiasi informazione relativa a fenomeni anomali non identificati, tecnologie d'origine sconosciuta o intelligenze non umane che sia custodita sotto il controllo del tribunale.

(2) INFORMAZIONI TRATTENUTE SU INGIUNZIONE DEL SEGRETARIO DI UN GRAN GIURÌ.--(A) La Commissione di Revisione può chiedere al Procuratore Generale di presentare una petizione a qualsiasi tribunale degli Stati Uniti per il rilascio di qualsiasi informazione relativa a fenomeni anomali non identificati, tecnologie di origine sconosciuta o intelligenza non umana, che si trovi conservata sotto l'ingiunzione di segretezza di un gran giurì.

(B) Una richiesta di divulgazione di fenomeni anomali non identificati, tecnologie di origine sconosciuta e materiali di intelligenze non umani ai sensi della presente divisione sarà considerata una dimostrazione di necessità particolare ai sensi della regola 6 delle Regole Federali di Procedura Penale.

(b) OPINIONE DEL CONGRESSO.--Il Congresso è dell'opinione che--

(1) il Procuratore Generale dovrebbe in buona fede assistere la Commissione di Revisione al fine di rimuovere i sigilli a qualsiasi documento che la Commissione ritenga rilevante e che sia conservato sotto sigillo da un tribunale o sotto l'ingiunzione di segretezza di un gran giurì;

(2) il Segretario di Stato dovrebbe contattare qualsiasi governo straniero che possa detenere materiale relativo a fenomeni anomali non identificati, tecnologie d'origine sconosciuta o intelligenze non umane e chiederne la divulgazione; e

(3) tutti i capi delle Agenzie Esecutive dovrebbero cooperare pienamente con la Commissione di Revisione al fine di divulgare tutto il materiale relativo ai fenomeni anomali non identificati, alle tecnologie d'origine sconosciuta e alle intelligenze

non umane, conformemente all'interesse pubblico.

SEZ. _12. REGOLE DI COSTRUZIONE.

(a) PRECEDENZA SU ALTRE LEGGI.-- La richiesta di trasmissione di un documento all'Archivista o la sua divulgazione al pubblico da parte della Commissione di Revisione avrà la precedenza su qualsiasi altra disposizione di legge (ad eccezione della sezione 6103 del Codice Tributario Statunitense del 1986 che specifica le condizioni per la riservatezza e la divulgazione delle dichiarazioni dei redditi e delle relative informazioni), decisione giudiziaria che interpreta una disposizione di legge o dottrina di diritto comune che proibirebbe tale trasmissione o divulgazione, ad eccezione degli atti che regolano l'accesso, il trasferimento o il rilascio di doni e donazioni di documenti al Governo degli Stati Uniti.

(b) LEGGE SULLA LIBERTÀ D'INFORMAZIONE.-- Nessuna disposizione della presente divisione può essere interpretata come un'eliminazione o una limitazione del diritto di presentare richieste a qualsiasi agenzia esecutiva o di chiedere un riesame giudiziario delle decisioni ai sensi della sezione 552 del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti.

(c) SINDACATO GIURISDIZIONALE.-- Ai sensi del capitolo 7 del titolo 5 del Codice degli Stati Uniti, nulla di quanto contenuto nella presente divisione potrà essere interpretato come una preclusione al sindacato giurisdizionale delle azioni finali intraprese o che devono essere intraprese ai sensi della presente divisione.

(d) AUTORITÀ ESISTENTE.-- Nessuna disposizione della presente divisione revoca o limita l'autorità del Presidente, di qualsiasi agenzia esecutiva, del Senato, della Camera dei Rappresentanti o di qualsiasi altro ente del Governo federale di divulgare pubblicamente le registrazioni in suo possesso.

(e) REGOLE DEL SENATO E DELLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI.-- Nella misura in cui una qualsiasi disposizione della presente divisione stabilisce una procedura da seguire al Senato o alla Camera dei Rappresentanti, questa viene adottata--

(1) come esercizio del potere normativo del Senato e della Camera dei Rappresentanti rispettivamente, ed è considerata rispettivamente parte del regolamento di ciascuna Camera, ma applicabile solo per quanto riguarda la procedura da seguire in quella Camera, e sostituisce altre regole solo nella misura in cui è in contrasto con esse; e

(2) con il pieno riconoscimento del diritto costituzionale di ciascuna Camera di modificare le regole (nella misura in cui riguardano la procedura di quella Camera) in qualsiasi momento, nello stesso modo e nella stessa misura di altre regole della Camera.

SEZ. _13. TERMINAZIONE DEGLI EFFETTI DELLA PRESENTE DIVISIONE.

(a) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE DI REVISIONE.--L'efficacia delle disposizioni della presente divisione relative alle nomine e al funzionamento della Commissione di Revisione avrà termine quando la Commissione di Revisione e i suoi membri avranno terminato il loro mandato ai sensi della sezione _07(n).

(b) ALTRE DISPOSIZIONI.--(1) Le restanti disposizioni della presente divisione rimarranno in vigore fino a quando l'Archivista non certificherà al Presidente e al Congresso che tutte le registrazioni su fenomeni anomali non identificati sono state rese disponibili al pubblico in conformità con quanto stabilito dalla presente divisione.

(2) Al fine di agevolare le disposizioni di cui al paragrafo (1), l'Ufficio per la Risoluzione delle Anomalie Interdominio, istituito ai sensi della sezione 1683 della legge Nazionale di Autorizzazione per le Attività della Difesa per l'Anno Fiscale 2023 (50 U.S.C. 3373), o il suo successore designato da apposita legge del Congresso, svilupperà una guida standardizzata per la declassificazione dei fenomeni anomali non identificati applicabile a tutti i documenti sui fenomeni anomali non identificati prodotti dopo la cessazione della Commissione di Revisione, in linea con i requisiti e gli intenti del piano della Campagna di Divulgazione Controllata per le registrazioni di fenomeni anomali non identificati originate prima della cessazione della Commissione di Revisione.

SEZ. _14. AUTORIZZAZIONE DI STANZIAMENTI.

È autorizzato lo stanziamento di 20.000.000 dollari per l'esecuzione delle disposizioni della presente divisione per l'anno fiscale 2025.

SEZ. _15. ABROGAZIONE CONFORME.

(a) ABROGAZIONE.--Il sottotitolo C del titolo XVIII della Legge Nazionale di Autorizzazione per le Attività della Difesa per l'anno fiscale 2024 (Legge 118-31) è abrogato.

(b) EMENDAMENTO AMMINISTRATIVO.--L'indice della sezione 2 di tale legge è modificato eliminando le voci relative al sottotitolo C del titolo XVIII.

SEZ. _16. INVALIDITÀ.

Qualora una disposizione contenuta nella presente divisione o la sua applicazione a una persona o a una circostanza venga ritenuta invalida, il resto della presente divisione e l'applicazione di tale disposizione ad altre persone che non si trovano in una situazione analoga oppure in altre circostanze non saranno influenzati dall'invalidazione.

Documento
**Legge per la Divulgazione
sugli UAP del 2024**

tradotto da



dall'originale in: www.congress.gov
e pubblicato in data 18/09/2024

***Rilasciato sotto licenza
Creative Commons BY-NC-ND****



*: è consentito qualsiasi uso non commerciale, distribuzione e riproduzione, a condizione che il documento non venga alterato e ne sia citata la fonte.